



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PAVIA

REGISTRO ALFABETICO - SERIE 3

ADDEBITO AL 14.3.2023 ATTI PRIVATI

€ 10.000,00
IL FUNZIONARIO DELEGATO

Verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione per la modifica e l'adeguamento dello Statuto associativo al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

2017

Il giorno 4 novembre²⁰¹⁷ alle ore 9,00 presso la sede di Priscilla ODV il Presidente del Consiglio Direttivo da atto che, a fronte della rituale convocazione di assemblea straordinaria avente ad oggetto la modifica dello Statuto al fine di adeguarlo a principi fissati dal D.Lgs. 117/2017, sono presenti in seconda convocazione in proprio e per delega la metà degli associati.

Viene data lettura della proposta di modifica dello Statuto così come richiesto dalla Regione Emilia Romagna alla luce delle disposizioni di cui al Terzo Settore.

In particolare si tratta di eliminare la parola "maggioresni" così che la frase di cui al punto 8 dello Statuto viene così modificata "*Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno tre mesi nel libro soci*"

Dopo un breve dibattito l'Assemblea approva all'unanimità la modifica dell'articolo 8 dello Statuto che, in forma integrale, si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Il Presidente comunica che provvederà, senza indugio, alla registrazione del verbale e dello Statuto così come modificato, all'Agenzia delle Entrate precisando sin d'ora che l'atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017 e art. 26 comma 1 D.Lgs 105/2018.

L'Assemblea chiude i lavori alle ore 11.30.

Il Presidente

Rosario Cerretti



Il Segretario

Yarlat Giovanni

ASSOCIAZIONE PRISCILLA ODV

Via Torta, 8/10 - 29121 Piacenza

Tel - Fax 0523/ 353160 - cell. 347/7266294 - C.F. 91060370334 - E-mail priscilla@curia.pc.it

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

"Associazione Priscilla - ODV"



Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata:

"Associazione Priscilla-ODV", con sede legale nel Comune di Piacenza in Piazza Duomo, 33.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a: **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.**

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone:

- 1) La partecipazione al buon funzionamento delle Istituzioni ecclesiali operanti nella Diocesi di Piacenza-Bobbio e in particolare nelle Parrocchie, nella Curia Vescovile, nei Seminari, Associazioni, Istituti educativi e religiosi;
- 2) L'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- 3) La collaborazione nell'organizzazione e gestione di scuole parrocchiali dell'infanzia e case di residenza per anziani;
- 4) Attività di assistenza a persone in difficoltà;
- 5) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle a esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

ALLEGATO AL STATUTO REGISTRATO IL GIORNO

14.3.2023

AL N. 681

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trova le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività tramite:

1. quote degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento come feste e sottoscrizioni;
7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo sarà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

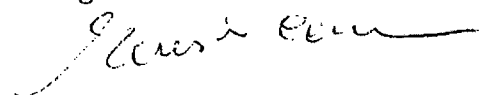
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività d'interesse generale prestate l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.



Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa senza giustificato motivo;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, al Collegio dei Probiviri. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio sono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

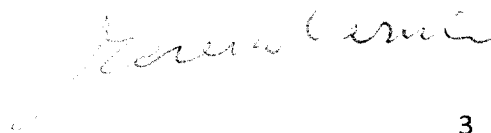
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, sia dell'elettorato attivo che passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il
- diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;



- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Consulta delle Unità Operative periferiche.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 – L'Assemblea

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere fatte mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la

Giuseppe Cerretti
4

prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno trenta minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

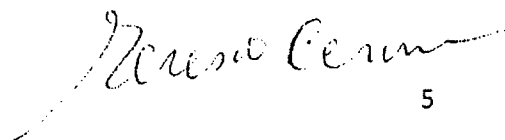
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i



non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui siano presenti solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

Il Consiglio può chiedere a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi o l'istituzione di commissioni di lavoro.

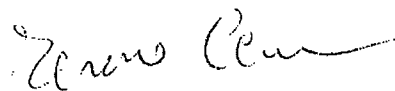
L'amministrazione dei beni sociali spetta al Consiglio Direttivo, che si avvale del tesoriere che tiene in ordine il libro cassa.

I prelievi da conto bancario devono essere fatti a firma congiunta del Presidente e del Tesoriere.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Assemblea tra i membri eletti nel Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso e l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri d'iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.



In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Sanno eletti come effettivi e supplenti nell'ordine di graduatoria le cinque persone che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

Possono partecipare alle riunioni del consiglio, cui devono comunque essere invitate con diritto di voto consultivo.

I revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione.

La carica è gratuita, salvo il rimborso spese.

Art. 12 – Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, eletti tra i soci dell'assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Esso compone amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi.

Esamina i comportamenti contrari alle norme dello Statuto, allo spirito dell'associazione o comunque riprovevoli sotto il profilo morale, previa assunzione di informazioni per accertare eventuali responsabilità, e assume deliberazione da inoltrare al consiglio direttivo.

Le decisioni del collegio devono essere motivate e sono prese previa audizione degli interessati.

La carica è gratuita, salvo il rimborso spese.

Art. 13 – Unità Operative Locali

L'associazione per esigenze di carattere organizzativo può, con delibera dell'assemblea dei soci, costituire unità operative locali. Esse dovranno essere strutturate secondo lo spirito e gli orientamenti dell'associazione nel rispetto dell'apposito regolamento che dovrà essere approvato dalla stessa assemblea. In ogni caso le decisioni assunte dalle unità operative locali sono soggette al controllo dell'associazione che potrà revocarle o annullarle a insindacabile giudizio del consiglio direttivo.

Art. 14 – Consulta delle Unità Operative Periferiche

È composta dai responsabili delle Unità Operative Periferiche che durano in carica tre anni e sono nominati tra i soci del Consiglio Direttivo. Ha funzione consultiva, con il compito di offrire al Consiglio Direttivo un contributo di idee e di proposte raccolte nella propria zona di lavoro.

Mario Cerretti

Art. 15– Controversie

Tutte le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi sono preventivamente sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza del Collegio dei Probiviri, esso giudica "ex aequo et bono" senza formalità di procedura.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio cominciando dal momento in cui tale Ufficio sarà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Anna Maria